



Comune di Montemesola

provincia di Taranto

ORDINANZA SINDACALE N. 08 del 15 marzo 2021

OGGETTO: Provvedimenti di carattere contingibile ed urgenti per la SOSPENSIONE del mercato settimanale in via Osanna-Zona Mercatale, ed il commercio ambulante su aree pubbliche.

IL SINDACO

Premesso che attualmente sul territorio comunale, avviene lo svolgimento del mercato settimanale, in via Osanna zona mercatale nel giorno del Venerdì;

Visto Il Decreto- Legge 13 marzo 2021, n. 30 ad oggetto “ Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021);

Visto DPCM 2 marzo 2021 ad oggetto “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17);

Considerato che, l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, regionale e provinciale, rende il pericolo dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabili interventi immediati ed indilazionabili;

Tenuto conto:

- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Considerato che risulta evidente l'urgenza di prevenire la prospettata situazione di pericolo mediante interventi che possano prevedere la sospensione temporanea del suddetto mercato;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare misure organizzative precauzionali maggiormente idonee ed adeguate al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus, ed evitare assembramenti di persone, in maniera da garantire e salvaguardare la salute personale degli stessi operatori commerciali e degli avventori;

Vista la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del Commercio”;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

Per tutto quanto sopra richiamato, considerato e visto,

ORDINA

Con decorrenza immediata e sino a diversa disposizione:

- La SOSPENSIONE delle attività commerciali all'interno del mercato settimanale di venerdì sito in via Osanna – zona mercatale;
- L'inibizione all'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni.

AVVERTE

che l'inottemperanza della presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 3.000 euro ai sensi dell'art. 4 del D.L. 23/03/2020, n. 19, oltre la responsabilità penale ex art. 650 c.p. o altra fattispecie che dovesse ravvisarsi da parte dell'Autorità giudiziaria a cui saranno denunciati i responsabili delle violazioni;

- che a norma dell'art. 3, comma quattro, della legge n. 241 del 07/8/90 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034 del 06/12/1971, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Puglia- Lecce, o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 N. 1199;

- che in caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza il Comune ne darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità e per l'applicazione delle sanzioni di legge.

DISPONE

La pubblicazione on-line all'Albo Pretorio del presente provvedimento, nonché l'invio dello stesso:

- Al Sig. Prefetto di Taranto;
- Al Sig. Questore di Taranto;
- Alla Locale Stazione Carabinieri;
- All'Ufficio di Polizia Locale;
- All'ASL territorialmente competente.



Il Sindaco
Dott. Ignazio PUNZI